

ALLEGATO "A" AL N. 9.837 DI RACC.

STATUTO DELLA SEZIONE PROVINCIALE LILT DI VICENZA

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1

E' costituita ai sensi del titolo 4 dello Statuto Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) approvato con DM del 10/07/2013 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 185 dell'08/08/2013, l'associazione giuridica denominata: Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Sezione Provinciale di Vicenza, di seguito chiamata "Sezione Provinciale", quale struttura periferica della LILT nazionale.

La Sezione è stata regolarmente costituita sin dal 14 dicembre 1994 con atto notarile n. 70134 di rep. e n. 13397 di Rac e da allora opera nel contesto delle previsioni di cui alla L. n. 266 dell'11 agosto 1991.

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 12 del Codice Civile e dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 e del DPR 361/2000 in data 13 marzo 2006, è stata iscritta al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 366 (VI/459).

Infine la Sezione Provinciale è iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il n. di classificazione (VI/425) e beneficia della condizione ONLUS.

Art. 2

1. La Sezione Provinciale ha sede in Vicenza – Via Borgo Casale 84/86.

2. Il Consiglio Direttivo potrà con propria deliberazione, fissare, trasferire e variare indirizzo della Sede. La Sezione è attualmente articolata in 11 Delegazioni periferiche che esercitano funzioni meramente operative e si riserva di costituirne delle altre, nel territorio provinciale, qualora si verificino ulteriori esigenze e opportunità.

Art. 3

L'Associazione ha durata illimitata fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della LILT, dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto Nazionale.

Art. 4

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito socio-sanitario e le attribuzioni previste dallo Statuto Nazionale della LILT.

2. Le cariche associative e le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.

3. Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le iniziative di cui all'art. 2 dello Statuto Nazionale della LILT di seguito riepilogate.

4. La Sezione Provinciale ha come compito istituzionale principale la promozione della prevenzione oncologica.

5. La Sezione Provinciale promuove e attua:

a) la corretta informazione e l'educazione alla salute e alla prevenzione oncologica;

b) le campagne di sensibilizzazione rivolte alle persone e agli organismi pubblici, convenzionati e privati, che operano nell'ambito socio-sanitario e ambientale;

c) le iniziative di formazione e di educazione alla prevenzione oncologica, anche nelle scuole e nei luoghi di lavoro;

d) la formazione e l'aggiornamento dei volontari;

e) la partecipazione dei cittadini e delle diverse componenti sociali alle attività della LILT;

f) gli studi, l'innovazione e la ricerca in campo oncologico;

g) le attività di prevenzione primaria e secondaria in campo oncologico.

6. Nel perseguimento degli scopi sociali la Sezione Provinciale collabora e si coordina con:

a) le amministrazioni, le istituzioni gli enti e gli organismi nazionali, regionali e provinciali che operano nell'ambito socio-sanitario, ambientale e della prevenzione oncologica in particolare;

b) le istituzioni, gli enti e gli organismi che operano a livello provinciale e regionale in campo oncologico, nelle relative attività di studio, di innovazione e di ricerca;

c) le istituzioni della società civile.

7. La Sezione Provinciale cura la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi statutari.

8. La Sezione Provinciale può costituire, nel rispetto della normativa vigente, una Fondazione o altro Ente non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione ed il supporto alle proprie attività istituzionali. E' vietato all'associazione svolgere attività diverse da quelle menzionate in questo articolo.

TITOLO SECONDO

SOCI

Art. 5

1. La Sezione Provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci benemeriti
- soci onorari

2. Possono essere soci le persone fisiche che condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

3. La classificazione delle suddette categorie di soci avviene in base all'art. 3 dello Statuto Nazionale della LILT.

4. La Sezione Provinciale, previa adozione di apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo Provinciale e approvato dalla Sede centrale, può conferire attestati d'onore e funzioni onorarie ai soci o di sostegno a benemeriti che si siano contraddistinti per meritoria attività a sostegno della LILT.

5. La Sezione Provinciale è tenuta a comunicare il numero dei Soci alla Sede Centrale.

6. Gli associati sono anche soci dell'Ente nazionale e ricevono una tessera conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale che riporta l'indicazione della Sede provinciale di appartenenza.

7. I soci che svolgono attività di volontariato, giusto l'art. 4 della L.n. 266 del 11 agosto 1991, devono essere coperti da polizza assicurativa per malattia infortuni e R.C.. Le loro prestazioni sono gratuite salvo eventuale rimborso spese.

8. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 6

Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo assembleare.

La qualità di socio è personale e si perde:

1. automaticamente:

a) per recesso;

b) per mancato pagamento della quota sociale entro i 30 giorni dalla naturale scadenza

2. previa delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei componenti e con voto segreto:

a) per indegnità;

b) per atti gravemente contrari allo Statuto e all'interesse dell'Ente.

La delibera può aver luogo solo dopo che il Consiglio Direttivo Provinciale ha preso atto delle controdeduzioni del socio interessato e risposto al medesimo per iscritto.

Avverso la delibera formalizzata per iscritto, il socio interessato può ricorrere entro 30 giorni avanti al Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale e, successivamente, in caso di rigetto, entro 30 giorni ai Probiviri della Sede Centrale. Tuttavia, a mente delle previsioni legislative vigenti, il socio, a prescindere dal ricorso presso i probiviri dei due livelli, potrà ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

TITOLO TERZO

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7

1. Sono organi della Sezione Provinciale:

- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo Provinciale (CDP);
 - il Presidente Provinciale;
 - il Collegio Provinciale dei Revisori;
 - il Collegio Provinciale dei Probiviri.
2. Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. E' ammesso solo il rimborso spese (vds. L.n. 266/91) per l'attività prestata.
3. Tutti gli organi sociali durano in carica 5 anni.

Art. 8

1. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
- approva le linee generali del programma di attività del'anno sociale;
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, dei Collegi Provinciali, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
 - delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto della Sezione Provinciale previo parere della Sede Centrale della LILT;
 - approva il bilancio d'esercizio proposto dal Consiglio Direttivo Provinciale accompagnato dalla relazione del Collegio Provinciale dei Revisori.
 - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il CD riterrà di sottoporre.
2. Sarà facoltà della Sezione, previo parere della Sede Centrale, affidare ulteriori compiti all'assemblea in funzione sia nell'insorgenza di nuove esigenze e sia in relazione di normative particolari esistenti presso la Regione Veneto.

Art. 9

1. L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno.
2. E' convocata dal Presidente Provinciale tramite invito affisso nei locali della Sezione Provinciale e delle delegazioni periferiche, e/o sito web o notiziario sezionale e su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior termine di almeno 30 giorni previsto per l'elezione degli organi sociali. Per quest'ultima circostanza vige l'apposito "Regolamento elettorale per l'elezione degli organi elettivi della Sezione Provinciale di Vicenza" in appendice al presente statuto.
3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno per il quale l'Assemblea dei soci è chiamata a deliberare.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente Provinciale quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata il Collegio Provinciale dei Revisori oppure almeno il 30% dei soci.
4. Nei caso del comma precedente, qualora il Presidente Provinciale non provveda alla convocazione entro 30 gg, vi provvede un commissario ad acta nominato dal Presidente

Nazionale.

Art. 10

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso. Nessun vincolo particolare per i soci sostenitori, benemeriti e onorari.

2. Hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno tre mesi dalla data delle elezioni.

3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, tramite delega scritta. Il Socio non deve essere componente del Consiglio Direttivo Provinciale o del Collegio dei Revisori.

4. Ciascun socio non può avere più di dieci deleghe.

Art. 11

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo Provinciale e, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi presiede l'Assemblea il Consigliere presente più anziano di età.

2. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, qualora necessario, anche due scrutatori.

3. Spetta al Presidente dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione nonché accertare il diritto di intervento dei Soci.

4. Delle riunioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

5. Nelle assemblee straordinarie il verbale verrà redatto secondo le previsioni legislative che regolano le associazioni iscritte al Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato (DPR 361/2000). Detto verbale è conservato presso la sede dell'associazione in libera visione di tutti i soci.

6. Per l'elezione degli organi elettivi vds il citato "Regolamento elettorale per l'elezione degli organi elettivi" in appendice.

Art. 12

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.

2. Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali e per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la seconda convocazione si intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo.

3. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

4. L'assemblea delibera a maggioranza dei votanti.

5. Per le modifiche del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza degli stessi.

Per deliberare lo scioglimento, la messa in liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Dette assemblee potranno essere precedute, da pre-assemblee finalizzate a designare i Delegati che prenderanno parte all'Assemblea sezionale, in ragione di uno ogni 50 soci, pre-assemblee validamente costituite con la maggioranza assoluta dei soci che nominano il delegato.

Art. 13

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, del Collegio Provinciale dei Revisori e dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. In appendice al presente Statuto è contenuto il "Regolamento elettorale per l'elezione degli organi elettivi" deliberato dal Consiglio Direttivo Provinciale sulla base di uno schema tipo formalizzato dalla Sede Nazionale che è stato adottato con il presente Statuto. Il "Regolamento" stabilisce procedure e modalità delle operazioni elettorali.

3. Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo Provinciale uscente almeno 30 gg prima della scadenza del mandato.

4. Nella costituzione degli organi sociali sarà favorita l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

5. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha la facoltà di nominare i coordinatori, nell'ambito dei propri associati, delle singole funzioni in cui si articola la Sezione Provinciale i quali possono partecipare ai Consigli Direttivi della Sezione senza diritto di voto.

Art. 14

1. La Sezione Provinciale è amministrata dal Consiglio Direttivo Provinciale composto da cinque componenti i quali eserciteranno le loro funzioni avvalendosi della consulenza dovuta e non vincolante, dei coordinatori (vds. art. 13) a cui fanno capo le articolazioni della Sezione.

2. Possono essere eletti componenti del Consiglio Direttivo Provinciale i soci iscritti almeno 12 mesi prima della data delle elezioni e tutti i Commissari straordinari purché iscritti alla data delle elezioni senza vincoli temporali.

3. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per un solo altro mandato consecutivo.

Art. 15

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può comunque delegare ad uno o più dei suoi componenti determinati compiti esecutivi o programmi.

Art. 16

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente Provinciale o la maggioranza del Consiglio lo ritenga necessario come previsto dall'art. 20 dello Statuto Nazionale.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

4. In caso di assenza di entrambi il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Consigliere presente più anziano d'età.

5. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale sottoscritto dal Presidente Provinciale e dal Segretario.

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente mediante avviso scritto inviato a mano o per posta, a mezzo telefax o posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

2. In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a due giorni per mezzo di posta elettronica.

3. La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della convocazione.

Art. 18

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere il Consiglio Direttivo Provinciale provvede alla sostituzione nominando tra i non eletti il più votato.

Se la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio Direttivo Provinciale cessa dalla carica, si dovrà procedere al rinnovo dell'intero organo.

Art. 19

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi statutari.

2. A tal fine:

a) attua, secondo le direttive del Consiglio Direttivo Provinciale, le finalità istituzionali e provvede alla raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;

b) prende iniziative nell'ambito della propria circoscrizione territoriale in conformità agli scopi previsti dall'art. 2 dello Statuto Nazionale;

c) approva il bilancio di esercizio d'intesa con il Collegio dei Revisori dei Conti e lo sottopone successivamente per l'approvazione all'assemblea dei soci.

3. Il Presidente invia alla Sede Centrale il bilancio di esercizio approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale e dal Collegio Provinciale dei Revisori entro il 28 febbraio dell'anno successivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30 settembre dell'anno precedente.

Art 20

1. Il Presidente Provinciale eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale tra i propri componenti dura in carica cinque anni e può essere confermato per un solo mandato consecutivo.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione Provinciale e può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza di altri organi nonché delegare singoli compiti al Vicepresidente o ad altri componenti del Consiglio.

3. In assenza o impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 21

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

2. Il Collegio Provinciale dei Revisori elegge nel proprio seno il Presidente.

3. Il Collegio Provinciale dei Revisori esamina in via preliminare i bilanci preventivi e consuntivi e redige una relazione di accompagnamento agli stessi e viene invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale senza diritto di voto.

4. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due dei suoi componenti.

5. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.

6. I Revisori sono scelti secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 22 dello Statuto Nazionale.

7. Il Collegio Provinciale dei Revisori dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo Provinciale e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo altro mandato consecutivo.

8. Non possono essere eletti nel Collegio Provinciale dei Revisori membri del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 22 Collegio dei Probiviri

E' costituito da tre membri nominati dall'Assemblea. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo Provinciale e dell'organo di revisione.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza dei componenti. Il Collegio decide sulle controversie nell'ambito dell'Associazione.

TITOLO QUARTO

PATRIMONIO – GESTIONE FINANZIARIA

Art. 23

4. La Sezione Provinciale trae le risorse economiche per il perseguimento degli scopi statutari da:

- contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, giusto quanto previsto dal DM 1995.

Art. 24

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali.

Art. 25

1. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

2. Per ogni esercizio finanziario devono essere redatti il bilancio di esercizio, predisposto secondo gli schemi di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 4314 del 29 dicembre 2009 ed il bilancio preventivo con il programma delle attività, che dovranno essere preventivamente comunicati ai Collegio Provinciale dei Revisori per le proprie determinazioni ed eventuali osservazioni.

3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale viene approvato dall'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

5. L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che devono essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 26

1. L'Associazione ha patrimonio proprio distinto da quello della LILT Nazionale, opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rapporti da essa instaurati.

2. Versa alla Sede Centrale il contributo annuale determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

3. La Sezione Provinciale contribuisce, in rapporto ai propri

mezzi, alla realizzazione di singoli programmi nell'ambito del territorio della Regione Veneto. Tuttavia, in via eccezionale e occasionale, i programmi disposti dalla Sede Nazionale interessanti aree extra regionali, potranno essere realizzati dalla Sezione.

Art. 27

La Sezione Provinciale della LILT, nell'ambito della propria autonomia, può aderire, sulla scorta di un apposito regolamento emanato dalla Sede Centrale, all'Unione delle Sezioni Provinciali LILT a livello regionale che nominerà un coordinatore, al fine di promuovere iniziative di interesse regionale.

TITOLO QUINTO

DECADENZA DEGLI ORGANI SEZIONALI

Art. 28 (Decadenza degli Organi Provinciali)

Il Consiglio Direttivo Nazionale in caso di:

- a. accertate gravi irregolarità di gestione;
 - b. di protratta inattività della Sezione ovvero nel caso in cui l'Ente presenti un eccessivo e perdurante sbilancio tra entrate e uscite o quando la medesima ponga in essere attività e iniziative in contrasto con gli scopi istituzionali della LILT e che ledano l'immagine e l'azione della stessa;
 - c. di delibera da parte del Consiglio Direttivo Provinciale dello scioglimento dell'Associazione o la modifica dello scopo sociale in violazione all'art. 4 del presente Statuto;
- può dichiarare decaduti gli organi gestionali provinciali della LILT e nominare un commissario straordinario che, in periodo non superiore ad un anno, dovrà convocare l'assemblea per la ricostruzione del nuovo Contratto Direttivo Provinciale.

Le procedure di decadenza sono regolate dall'art. 23 dello Statuto Nazionale.

Art. 29 (Devoluzione dei beni sociali)

Nel caso di scioglimento della Sezione Provinciale, estinte tutte le obbligazioni, i residui beni mobili e immobili di proprietà della Sezione Provinciale stessa, vengono affidati in gestione alla Sede centrale e da questa, eventualmente, affidati in gestione ad altra sede provinciale della stessa Regione per tre esercizi finanziari successivi, onde poter consentire la ricostruzione della Sezione Provinciale disciolta.

Trascorsi tre esercizi finanziari senza che la Sezione Provinciale venga ricostruita, i beni, in attuazione degli art. 11 e seg. del codice civile, sono devoluti ad altre Sezioni Provinciali della LILT operanti nella Regione ovvero alla Sede Centrale della LILT.

Art. 30 (Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo

che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 31 (Assicurazioni)

L'associazione è tenuta a stipulare le assicurazioni previste nei casi come per legge.

Art. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to INNECCO DOMENICO

F.to FRANCESCA BONVICINI (l.s.)